



Autorità Nazionale Anticorruzione

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Presidente

Delibera n. 119/2014: Parere favorevole dell'Autorità sulla richiesta dell'amministrazione Comune di Montevecchia (Lecco), per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione in gestione associata con i Comuni di Lomagna, Osnago, e Cernusco Lombardone (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009).

L'AUTORITÀ

VISTA

la nota del 12 febbraio 2014 (ns. prot. n. 2437 del 13/02/2014), con la quale l'amministrazione Comune di Montevecchia (Lecco) ha richiesto il parere ex art. 14, comma 3, d.lgs. n. 150/2009, ai fini della nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) con i Comuni di Lomagna, Osnago, e Cernusco Lombardone in forma monocratica e associata, nella persona di Francesco Mancini

VISTI

gli articoli 13, comma 6, lett. g), e 14, commi 3 e 7, 16, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché la delibera n. 12 del 27 febbraio 2013, recante "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)", che ha sostituito le delibere n. 4/2010, n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012;

VISTO ALTRESI'

il punto 12 della delibera n. 12/2013, che enuncia il principio di economicità di gestione, nel cui rispetto "devono essere operate scelte congrue e coerenti con le specificità istituzionali, organizzative e dimensionali delle singole amministrazioni" e che "in questa prospettiva deve essere preferita la costituzione di un organismo in forma associata nelle ipotesi di enti di ridotte dimensioni di natura omogenea, o dislocati sulla stessa area territoriale, o che trattano problematiche affini";

RILEVATO CHE

- i Comuni di Montevecchia, Lomagna, Osnago, e Cernusco Lombardone sono enti locali;

- secondo quanto disposto dalla citata delibera n. 23/2012, sostituita dalla delibera n. 12/2013, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;
- qualora, invece, detti enti procedano alla nomina dell'OIV – o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d.lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione – devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 12/2013, previo parere della Autorità;

RILEVATA

la manifestazione di disponibilità dei Comuni di Montevecthia, Lomagna, Osnago, e Cernusco Lombardone a costituire un OIV in forma associata;

ESAMINATA

la motivata richiesta di parere e la completezza delle dichiarazioni allegate;

RILEVATO

il possesso dei requisiti previsti dalla delibera n.12/2013 riportati sinteticamente nel prospetto che è parte integrante della presente delibera;

ESPRIME

parere favorevole;

DISPONE

la pubblicazione della presente delibera sul sito dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2014


Raffaele CANTONE